COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE N. 1-65

del 1° dicembre 1965

ai Governi degli Stati membri recante proroga della raccomandazione n. 2-64 relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia

L'ALTA AUTORITÀ

Visti gli artt. da 2 a 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81 e 86 del Trattato,

Visto l'accordo del 19 novembre 1957 intervenuto tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio di Ministri, in merito all'armonizzazione dei dazi doganali sull'acciaio applicati all'entrata nella Comunità,

Vista la raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 *(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 22 gennaio 1964, n. 8, pag. 99/64) ai Governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità,

Vista la raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 *(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 22 gennaio 1964, n. 8, pag. 107/64), modificata con decisione n. 11-64 del 27 maggio 1964 *(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 2 giugno 1964, n. 86, pag. 1335/64), rivolta ai Governi degli Stati membri e relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia,

Viste le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e, in particolare, l'art. XIX;

Considerato che:

— con la citata raccomandazione n. 2-64, l'Alta Autorità ha invitato i Governi degli Stati membri ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per istituire, con effetto dal 15 febbraio 1964, assieme alla protezione all'entrata nella Comunità applicabile alle ghise da fonderia in virtù della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964, una protezione speciale per tali prodotti di almeno 7 u. c. A.M.E. per tonnellata;

— come si evince dalla motivazione della raccomandazione n. 2-64, questo provvedimento di protezione a carattere temporaneo si era reso necessario a seguito dell'incremento relativamente elevato delle importazioni di ghisa da fonderia in provenienza da paesi terzi; in quell'occasione le offerte di ghise da fonderia avevano luogo a prezzi talmente bassi da determinare sul mercato comune delle ghise da fonderia una situazione particolarmente grave e da compromettere seriamente le necessarie misure di adattamento delle imprese;

— l'instaurazione di un dazio specifico, come misura a carattere temporaneo, era pertanto intesa a fronteggiare le difficoltà sopra descritte e a permettere ai produttori di ghise da fonderia di effettuare i necessari adattamenti di struttura senza gravi turbamenti;

— l'aumento del dazio doganale ha diminuito la pressione delle importazioni ed ha consentito alle imprese della Comunità di aumentare le vendite all'interno del mercato comune, nonchè di proseguire la razionalizzazione della loro produzione e di effettuare adattamenti strutturali; il biennio decorso non è stato tuttavia sufficiente per realizzare gli obiettivi prefissi;

— in tale situazione e tenuto conto anche dell'attuale situazione del mercato delle ghise da fonderia, la revoca o l'attenuazione della protezione doganale provocherebbe quello stesso incremento delle importazioni, nonchè quelle stesse difficoltà e quegli stessi pericoli che a loro volta hanno giustificato l'applicazione del dazio doganale specifico di 7 u. c. A. M. E. per tonnellata; ciò premesso appare necessario prorogare questa protezione doganale speciale di un altro anno,

RACCOMANDA:

Articolo 1

La raccomandazione n. 2-64 è prorogata a tutto il 31 dicembre 1966.

Articolo 2

La presente raccomandazione sarà notificata ai Governi degli Stati membri e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entra in vigore nei confronti di ciascun Governo per effetto della sua notificazione.

La presente raccomandazione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 1º dicembre 1965.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO